



Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;


Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; **Visto** il decreto-legge 12 marzo 2021, n. 29, che, tra l'altro, abroga *i*) il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 15 e *ii*) il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, mantenendo, in entrambi i casi, validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 1, comma 1, che dispone che, fatto salvo quanto diversamente dettato dallo stesso decreto-legge, "dal 1 maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ii) l'art. 3, comma 3, che, con riguardo alle attività scolastiche, dispone che "Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...] garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, iii) l'art. 3, comma 4, che dispone che "Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone cosiddette gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività






dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e, in particolare, l'art. 10, commi da 1 a 11, che, in quanto non abrogato dal citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e con lo stesso non incompatibile, introduce "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici", al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, quali i) l'espletamento di una sola prova scritta e di una sola prova orale nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, ii) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale nel rispetto dei principi di pubblicità, di sicurezza dei dati e delle comunicazioni, di tracciabilità, iii) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive prove, iv) l'utilizzazione dei titoli e dell'esperienza professionale ai fini della formazione del punteggio finale, iiv) l'utilizzo di sedi decentrate nel rispetto dei principi di trasparenza e di omogeneità delle selezione, iiiv) la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice nel rispetto del principio dell'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove, ivv) resta fermo, che le disposizioni di semplificazione non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165;

Vista la nota del 23 aprile 2021 del Ministro dell'università e della ricerca che "Dal 26 aprile al 31 luglio 2021" prevede, in ossequio al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che *i*) "tutti gli Atenei operanti nelle zone gialla e arancione dovranno adottare e applicare, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, la cui attuazione preveda lo svolgimento delle attività prioritariamente in presenza", *ii*) che "di fatto, tutti gli Atenei sono invitati a organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione dei contesti di riferimento, dei propri modelli organizzativi, delle peculiarità delle diverse discipline, delle disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e della numerosità degli studenti, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, *iii*) che "restano vigenti le linee guida e i protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, e, in particolare, resta applicabile anche l'art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 23 aprile 2021, che, all'art. 1, rubricato "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta", dispone l'applicazione, per un periodo di quindici giorni, delle misure di cui alla c.d. "zona arancione", nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova






classificazione, e si dà, altresì, atto che per la Regione Calabria permangono i presupposti di cui all'art. 1 comma 16-septies, lett. b) del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per l'applicazione delle misure di cui alla c.d. "zona arancione", per un periodo di 15 giorni, fatta salva nuova classificazione; Considerato che, l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dispone che gli Atenei provvedano all'organizzazione delle attività didattiche e curriculari nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, in modo che la ripresa avvenga "prioritariamente" in presenza, ed, inoltre, che "sull'intero territorio nazionale" riprenda lo svolgimento in presenza degli esami, delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, facendo però "salva (la) diversa valutazione dell'università";

Ritenuto che il citato art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, seppur riferito alle istituzioni scolastiche, possa trovare applicazione analogica alle Università, là dove sia necessario l'uso di laboratori e il mantenimento di una stabile relazione educativa che favorisca l'inclusione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, fatte salve le debite autorizzazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio regionale", da cui emerge che *i*) dal report di monitoraggio n. 49 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità risulta che la Regione Calabria presenta uno scenario di "tipo 1" ed un livello di rischio Alto, rispetto agli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020, *ii*) il mantenimento della collocazione nella c.d. «zona arancione», pur rappresentando un allentamento delle restrizioni attualmente vigenti, non deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico, in particolare nei territori provinciali nei quali l'incidenza di casi confermati per 100.000 abitanti è superiore alla media regionale;

Considerato che nelle zone c.d. "arancioni", qual è la Calabria, continuano ad applicarsi - per un periodo di 15 giorni, salva nuova classificazione - le misure di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, appena citato, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 [...] e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 [...]", e, segnatamente, l'art. 34 che dispone che nella zona c.d. "arancione", oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, si applicano le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose nel Capo IV, così rinviando, in materia di università, alle disposizioni dettate del Capo 3, e, quindi, *i*) all'art. 23, comma 1, che, in quanto compatibile con il citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dispone che "Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle





esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 [...]", all'art. 23, comma 2, che dispone che "A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; all'art. 27, comma 4, che dispone che "Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e nei limiti di cui al comma 3", compatibilmente cioè con l'andamento della situazione epidemiologica nei territori e nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;


Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare l'art. 263, comma 4-bis, che dispone che le Amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, esclusivamente per le attività che possano essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 cento di essi dipendenti possa avvalersene. "In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

Visti l'Allegato 18 e l'Allegato 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recanti rispettivamente le "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21" e il "Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie";

Visto il "Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Provvedimenti connessi all'attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19";

Visto il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020, che ha adottato le "Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l'anno accademico 2020/2021 Fase 3";





Visto il decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020, che ha integrato le predette "Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l'anno accademico 2020/2021 Fase 3";

Considerato che dal report di monitoraggio n. 49 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, risulta che la Regione Calabria presenta uno scenario di "tipo 1" ed un livello di rischio "Alto", rispetto agli indicatori di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2020;

Considerato che, come previsto dalla citata ordinanza n. 28 del Presidente della Regione Calabria, "il mantenimento della collocazione nella c.d. zona arancione, pur rappresentando un allentamento delle restrizioni attualmente vigenti, non deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico, in particolare nei territori provinciali nei quali l'incidenza di casi confermati per 100.000 abitanti è superiore alla media regionale";

Ritenuto necessario conformare le misure limitative delle attività didattiche e curriculari sulla base dei rischio effettivamente presente, e che, pertanto, sulla base dei principi di proporzionalità e di adeguatezza richiamati dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, possa essere consentita, nel rigoroso rispetto dei citati protocolli di sicurezza e delle linee guida, *i*) la ripresa delle attività didattiche e curriculari in presenza nella modalità mista per gli studenti iscritti ai primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, *ii*) l'apertura delle biblioteche e delle relative aule studio, *iii*) l'uso dei laboratori, se debitamente autorizzato, ma non la ripresa degli esami, delle prove, delle sedute di laurea in presenza, delle attività di orientamento e tutorato e delle altre attività didattiche e curriculari in presenza relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream, che proseguono esclusivamente in modalità a distanza in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020;

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C) nella riunione del 27 aprile 2021;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;


Sentiti il Presidente dei Consiglio degli Studenti;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

Nel periodo dal 3 al 31 maggio 2021 si applicano le seguenti disposizioni, in base ai principi di proporzionalità e di adeguatezza richiamati dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19:

- 1. Sono consentite in modalità mista (sia in presenza che a distanza) le attività didattiche e curriculari per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico secondo i piani di organizzazione della didattica predisposti in conformità agli Allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e dei decreti rettorali nn. 121 del 6 aprile 2020, n. 267 del 14 settembre 2020, 307 del 27 ottobre 2020.
- **2.** È consentita, purché debitamente autorizzata, la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia strettamente necessario l'uso dei laboratori e sorga l'esigenza di mantenere una relazione educativa





che realizzi l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. È, altresì, consentito l'uso delle biblioteche e delle relative aule studio nel pieno rispetto della normativa in materia di contenimento e contrasto del contagio da Covis-19 e dei protocolli di sicurezza e delle linee guida, citati in premessa.

- **3.** Sono prorogate le misure già disposte con il decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021 e successivamente prorogate con i decreti rettorali nn. 57 del 4 marzo 2021 e 63 del 14 marzo 2021 relative alle prove d'esame di profitto e di laurea, all'attività di orientamento e tutorato, nonché alle altre attività didattiche e curriculari dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, della scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, ai corsi post-lauream, che proseguono esclusivamente in modalità a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.
- **4.** Sono prorogate le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di organizzazione degli uffici e dei servizi adottate, in conformità all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, salve le ulteriori misure restrittive che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell'evoluzione del quadro epidemiologico.
- **5.** Il Direttore Generale, ove ne ricorra l'esigenza, adotta tutte le misure necessarie a consentire, nei modi previsti dall'art. 10, commi da 1 a 11, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, lo svolgimento dei concorsi pubblici.
- 6. Rimane consentita la possibilità, fatta salva dall'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 per le attività di catering che si svolgono in modo continuativo su base contrattuale, di fruire del servizio mensa dell'Ateneo, nel rispetto delle norme che impongono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché delle misure dettate dai protocolli e dalle linee guida, citati in premessa, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
- 7. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni.
- 8. Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 30 aprile 2021

Il Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale *Prof. Ottavio Amaro*